



ALLEGATO 2)

Convenzione quadro per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione - FASE 2" (di seguito "Convenzione")

TRA

Regione Toscana, rappresentata dal....., domiciliato per la carica presso la Regione Toscana Via..... di seguito singolarmente denominata "Regione Toscana"

E

(ragione sociale)..... con sede legale in, rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominato "beneficiario"

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione regola le modalità di attuazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione - FASE 2" ai sensi di quanto previsto dalle Delibere di Giunta n. 425/2018 e n.1156/2019. In attuazione delle suddette Delibere, la Regione Toscana ha adottato un Avviso pubblico (di seguito "Avviso") attraverso il quale mette a disposizione le risorse pubbliche per l'assegno per l'impiego, che finanzia un servizio di tutoraggio e assistenza alla ricerca intensiva di una nuova occupazione, con percorso di accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali.

L'Avviso è parte integrante della presente Convenzione, sottoscrivendo la quale il beneficiario ne accetta integralmente le disposizioni.

Art. 2 - Destinatari della misura

Possono accedere all'Assegno per l'Impiego i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenti o domiciliati in Toscana;
- b) iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;
- c) che non siano beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

In presenza dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), hanno titolo all'assegno tutti coloro che abbiano usufruito del voucher formativo per disoccupati di cui alla DGR n. 495 del 07.05.2018 avente ad oggetto "Por FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione". Criteri per l'erogazione dei voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati. Modifiche alla DGR 484/2017" e successive modifiche e integrazioni. Una volta realizzato almeno il 70% delle ore previste dal percorso di formazione finanziato con il voucher formativo, il destinatario del voucher può recarsi presso il Centro per l'impiego competente e fare richiesta di assegno per l'impiego.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

Le fasi di accoglienza, di orientamento finalizzato all'analisi della domanda e profilazione e di stipula del Patto di Servizio Personalizzato, sono realizzate esclusivamente dal Centro per l'Impiego territorialmente competente per il disoccupato.

Il destinatario avente i requisiti di cui al precedente articolo può recarsi presso il Centro per l'impiego presso il quale ha stipulato il Patto di Servizio Personalizzato e fare richiesta di assegno per l'impiego, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità e spendibile presso un soggetto beneficiario.

Nella domanda di assegno per l'impiego, il disoccupato deve indicare la propria decisione di spendere l'assegno presso uno dei soggetti accreditati beneficiari tra quelli individuati con l'Avviso e indicati nell'elenco pubblicato sul sito della Regione Toscana.

Solo dopo la sottoscrizione della presente convenzione, i soggetti beneficiari ammessi alla sperimentazione dell'assegno per l'impiego saranno autorizzati ad accedere al Sistema informativo regionale - IDOL, secondo le modalità indicate da Regione Toscana nell'allegato alla presente Convenzione.

Una volta che un destinatario ha scelto il beneficiario accreditato mediante l'inserimento dell'azione di scambio, questi deve definire e implementare un percorso di assistenza intensiva così strutturato.

3.1. Percorso di assessment specialistico.

Percorso obbligatorio della durata di tre ore, finalizzato alla definizione del profilo di destinatario, alla valutazione della sua spendibilità occupazionale e alla condivisione di possibili percorsi per favorirne l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

La prima ora deve essere effettuata mediante un colloquio individuale. La seconda e la terza ora possono anche essere effettuate in sessioni di gruppo.

Il servizio per essere valido deve essere svolto per tutte e tre le ore previste ed è riconosciuto a processo per un importo di 35,50 euro/ora.

Per ogni azione effettuata, deve essere prodotto, stampato, firmato dal destinatario e dall'operatore e quindi caricato sul Sistema IDOL, il "Programma di ricerca intensiva".

Le tre ore del Percorso di assessment obbligatorio devono essere realizzate in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dal primo colloquio.

3.2. Orientamento alla ricerca attiva del lavoro

Qualora il beneficiario, successivamente al percorso di assessment, ritenga di proseguire il percorso di ricerca intensiva alla ricollocazione nei confronti del destinatario, ha a disposizione ulteriori 7 ore di orientamento alla ricerca attiva del lavoro. Il servizio consiste nel supporto a formulare e realizzare un progetto professionale personale, sostenendo il destinatario nell'acquisizione di competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e supportandolo nell'elaborazione di strategie finalizzate all'inserimento/reinserimento lavorativo. Il servizio è riconosciuto a processo, per un costo orario, nel caso di attività individuale, pari a 35,50 euro e per un costo orario, nel caso di attività di gruppo (minimo 3, massimo 8 persone), pari a 15,00 euro.

Le 7 ore di orientamento alla ricerca attiva del lavoro sono da considerarsi non obbligatorie, restano cioè nella discrezionalità di ciascun beneficiario sulla base delle reali esigenze/possibilità dell'utente. Verranno riconosciute solo le ore realmente fruite.

Qualora al termine delle 7 ore di orientamento alla ricerca attiva del lavoro non siano ancora esauriti i sei mesi di durata per programma di ricerca intensiva, il beneficiario può continuare a seguire l'utente con attività di tutoring volto a supportare il soggetto nell'inserimento lavorativo, mediante incontri periodici di aggiornamento e trasferimento di indicazioni operative sulla propria candidatura e sul percorso intrapreso. Le ore ulteriori alla settimana non saranno comunque remunerate.

3.4 Gli importi a risultato per l'assistenza alla ricollocazione, che saranno riconosciuti ai beneficiari accreditati tra quelli che hanno aderito all'Assegno per l'Impiego nell'ambito della seconda fase del Piano Integrato per l'Occupazione e sono definiti in funzione del punteggio di profilazione del destinatario della misura, calcolato in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (costituito da un valore compreso tra 0 -probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi- e 1 -probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi), e del tipo e della durata del contratto.

Le tipologie di contratti per i quali si riconosce l'esito occupazionale sono i seguenti:

- Tempo Indeterminato, compreso l'apprendistato;
- Tempo determinato (anche in somministrazione) di norma maggiore o uguale a 6 mesi.

Al fine di valorizzare esperienze lavorative che contribuiscano a rendere il soggetto impegnato in una attività lavorativa nei territori in cui il sistema economico non sia in grado di garantire offerte lavorative stabili, nelle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale si riconosce l'assegno anche a seguito di assunzione con un contratto breve con durata uguale o superiore ai 3 mesi.

Ai fini della determinazione dell'Assegno in caso di successo occupazionale, l'ammontare dell'assegno per l'impiego varia quindi tra *un minimo* e un *massimo secondo una funzione continua*:

- .a seconda del valore dell'indice di profilazione;
- .a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.

L'importo dell'assegno per l'impiego è calcolato come segue:

- a) per i valori di p inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;
 b) per i valori di p superiori a 0,5, l'algoritmo è il seguente:

$$Apl = m + (p-0,5) * 2 * (M-m)$$

Ove:

Apl	importo dell'assegno per l'impiego
p	indice di profiling (calcolato al momento della richiesta dell'assegno)
m	importo minimo dell'assegno per l'impiego per la specifica tipologia contrattuale
M	importo massimo dell'assegno per l'impiego specifica tipologia contrattuale

3.5 Allo scopo di agevolare l'occupabilità dei destinatari nel percorso di transizione tra disoccupazione e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro e favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, al beneficiario accreditato promotore di un tirocinio extracurricolare, è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato a partire dal trentesimo giorno dalla fine del tirocinio secondo la tabella che segue, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016:

	Profilazione Bassa (0,00 - 0,24)	Profilazione Media (0,25 - 0,49)	Profilazione Alta (0,50 - 0,74)	Profilazione Molto Alta
--	--	--	---	--------------------------------

				(0,75 - 1)
Tirocinio extracurricolare	200,00	300,00	400,00	500,00

Art. 4 - Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dall'art. 9 dell'Avviso.

Nell'erogazione del servizio il beneficiario si obbliga a:

- a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro e accreditamento;
- b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità;
- c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- d) accettare il controllo in itinere ed ex-post di ANPAL, della Regione Toscana o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il beneficiario garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
- e) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Toscana e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
- f) conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg.(CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;
- g) osservare tutto quanto previsto dall'Avviso e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dall'avviso
- h) implementare, per quanto di competenza, il Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, denominato IDOL relativamente agli interventi erogati ai destinatari che hanno sottoscritto il "programma di assistenza intensiva" ai fini del riconoscimento dell'attività svolta.

Inoltre, il beneficiario si obbliga a non delegare a terzi attività o parti di attività relative al servizio, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative.

Nel momento in cui partecipa alla sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione - FASE 2", il beneficiario accetta le condizioni economiche previste dalla Regione Toscana, non deve percepire altri finanziamenti da organismi pubblici e privati per i servizi rivolti al destinatario preso in carico e ivi descritti e si vincola a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari.

Art. 5 - Compiti della Regione Toscana

La Regione Toscana svolge i controlli, al fine di verificare l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità della istanza di contributo trasmessa dal beneficiario, secondo le modalità previste dall'Avviso.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione procede con Decreto dirigenziale all'impegno e alla liquidazione dei relativi importi.

Art. 6 - Istanza di contributo

Ai fini del riconoscimento delle tre tipologie di remunerazione prevista (a risultato, a processo e per la promozione di tirocini), il beneficiario dovrà inviare preventivamente al Settore Lavoro della Regione Toscana mediante posta elettronica all'indirizzo simone.cappelli@regione.toscana.it un riepilogo sotto forma di foglio elettronico con i riferimenti anagrafici dei destinatari secondo i format allegati all'Avviso Pubblico.

Il Settore Lavoro verificherà l'effettiva realizzazione delle azioni rendicontate attraverso il controllo dei dati inseriti nell'apposita interfaccia del Sistema IDOL e, nel caso di rendicontazioni di risultati occupazionali o tirocini, verificando la sussistenza delle Comunicazioni Obbligatorie. Quindi, provvederà a darne apposita comunicazione al beneficiario.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, il beneficiario dovrà inviare alla Regione Toscana, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it l'istanza di contributo, secondo il format in allegato all'Avviso.

Nell'istanza di contributo, il beneficiario assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 7- Riconoscimento del contributo

L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del beneficiario in base al risultato conseguito e alle attività effettivamente svolte, rendicontate e verificate secondo le regole stabilite nell'Avviso.

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario potrà procedere a richiedere ad ANPAL il blocco dei pagamenti e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti.

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione e controlli

Il beneficiario si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione Toscana in ordine ai servizi svolti, finalizzati a consentire alla Regione Toscana di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

Conformemente alla normativa di riferimento e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito dell'Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle Istanze di contributo, sono previsti i seguenti controlli:

a) Controlli on desk - volti ad accertare la regolarità della realizzazione del servizio conformemente a quanto previsto dall'Avviso e dalla normativa di riferimento:

- Verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato (assunzione o avviamento in tirocinio) attraverso il controllo della Comunicazione Obbligatoria e delle altre informazioni in possesso della Regione Toscana;
- Verifica dell'effettivo raggiungimento della "soglia minima" di tre ore di orientamento specialistico per il riconoscimento della quota "a processo" attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta e delle altre informazioni in possesso della Regione Toscana;

b) Verifiche in loco a campione in itinere o ex post - mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l'effettivo svolgimento delle attività, l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.

I soggetti attuatori coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse. La Regione Toscana si riserva la facoltà di chiedere al beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessari ai fini del controllo; i soggetti attuatori sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dalla Regione Toscana. In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento regionali, nonché dal presente Avviso.

In tutti i casi in cui la Regione Toscana dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario potrà procedere al blocco dei successivi contributi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

In caso di revoca dell'accreditamento regionale, saranno riconosciute le attività realizzate fino al momento di revoca dello stesso; in caso di sospensione, invece, le attività svolte nel periodo di sospensione non sono rendicontabili.

Art. 9 - Irregolarità e sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento:

La Regione Toscana potrà procedere alla revoca dell'Assegno nei seguenti casi:

- nel caso in cui verifichi che presso la sede del beneficiario che ha preso in carico il destinatario dell'Assegno non sono presenti tutti i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti di accesso;
- nel caso in cui accerti che il destinatario dell'Assegno ha fornito al beneficiario false dichiarazioni per avere accesso all'Assegno o non ha comunicato la perdita dei propri requisiti;
- nel caso in cui rilevi dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare al beneficiario un indebito vantaggio economico.

La Regione Toscana potrà procedere al mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi già erogati e/o al recupero degli importi già liquidati, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso, nei seguenti casi:

- nel caso di difformità tra i documenti in originale conservati presso il beneficiario oppure acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione regionale, e i dati inviati attraverso il Sistema Informativo del Lavoro, che comporti l'impropria ammissione degli importi rendicontati;
- nel caso di omessa esibizione del "programma di assistenza intensiva" e delle dichiarazioni di consenso ad apportare le modifiche del "programma di assistenza intensiva" con firma del destinatario e qualora accerti che il beneficiario ha definito o modificato il programma senza averlo condiviso con il destinatario;
- nel caso di omessa esibizione della documentazione richiesta dall'Avviso o dalla presente convenzione o di assenza oppure di non congruità degli elementi essenziali come prova dell'effettuazione dei servizi o del risultato raggiunto, anche a seguito del termine previsto per la trasmissione della documentazione integrativa;
- nel caso di difformità tra i documenti in originale conservati presso il beneficiario e i documenti inviati attraverso il Sistema Informativo del Lavoro, anche a seguito del termine previsto per adeguare la documentazione sul Sistema Informativo del Lavoro;
- in caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dall'Avviso e dalla presente convenzione o dai singoli provvedimenti attuativi.

La Regione Toscana potrà procedere a provvedimenti in ordine all'accreditamento nei seguenti casi:

- nel caso in cui si verifichi che il beneficiario non prende in carico o non eroga i servizi, in maniera non giustificata con riferimento alle disposizioni vigenti, agli aventi diritto;
- nel caso in cui il beneficiario non acconsenta alle verifiche in loco;
- nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto, nell'ambito delle attività previste dall'Assegno, erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari. La Regione procederà inoltre alla revoca dell'Assegno.

La Regione Toscana potrà procedere alle opportune segnalazioni alle Autorità Giudiziarie nel caso in cui le verifiche effettuate rilevino dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare al beneficiario un indebito vantaggio economico.

Art. 10 - Divieto di cumulo

Il beneficiario garantisce che le attività di assistenza intensiva alla ricollocazione realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti. In caso di assunzioni con contratti di somministrazione, per il soggetto attuatore è fatto divieto di cumulo con l'Incentivo occupazionale previsto dalla DGR 1156/2019, a meno che il beneficiario non dimostri in fase di rendicontazione di aver trasferito tale bonus all'impresa utilizzatrice.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno ciascuno in qualità di titolare al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti per le finalità di cui al precedente art. 1, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

Tutti i dati personali oggetto della presente convenzione confluiranno in un apposito archivio, di titolarità della Regione Toscana - Giunta regionale, e saranno trattati con modalità manuali ed informatizzate. Responsabile del trattamento per Regione Toscana è il dirigente del Settore Lavoro.

Il beneficiario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna ad osservare le “Regole tecniche ed organizzative per l'accesso ai dati e l'alimentazione della banda dati IDOL” di cui all'Allegato 2 dell'Avviso.

Art. 12 -Durata

Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione entrano in vigore a partire dalla data della stipula e hanno efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi all'attuazione del Piano Integrato per l'Occupazione.

Art. 13 -Recesso

Il beneficiario può recedere dalla convenzione, inviando alla Regione Toscana una dichiarazione di recesso mediante posta elettronica certificata.

Il beneficiario che ha receduto dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 14 - Informazioni e comunicazioni

Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del beneficiario alla Regione Toscana deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente

Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione dell'avviso e dalla convenzione è esclusivamente quello di Firenze.

Luogo e data

Per la Regione Toscana

Per il beneficiario

(timbro beneficiario)

(Allegato - copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del beneficiario)

Regole tecniche ed organizzative per l'accesso ai dati e l'alimentazione della banca dati IDOL

I beneficiari ammessi *sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione" - FASE 2* accedono al Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, utilizzando una procedura telematica appositamente predisposta. Per garantire la sicurezza dei dati, la procedura verrà realizzata su protocollo web sicuro (https) e pertanto l'accesso potrà avvenire solo ed esclusivamente con smartcard CNS-(tessera sanitaria) o SPID.

Gli accessi dei beneficiari vengono assegnati dal Settore Lavoro della Regione Toscana, previo invio da parte di tali soggetti di un elenco dei propri operatori abilitati a questa funzione. Detto elenco deve contenere, oltre il nominativo dell'operatore, il codice fiscale, la mail e il ruolo ricoperto all'interno del soggetto accreditato/autorizzato. Gli operatori così registrati e muniti di smartcard CNS-(tessera sanitaria) o SPID hanno la possibilità di visualizzare i dati dei destinatari che, in sede di rilascio dell'assegno per l'impiego da parte del CPI, hanno scelto per la definizione e realizzazione del "programma di ricerca intensiva alla ricollocazione" il soggetto beneficiario per cui operano.

Per ogni beneficiario possono essere censiti più operatori. A tal fine:

- il soggetto accreditato comunica per iscritto le generalità dei dipendenti incaricati al trattamento che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio
- l'eventuale variazione dei dipendenti autorizzati dovrà essere previamente comunicata per iscritto al Settore Lavoro della Regione Toscana
- Regione Toscana si riserva di disabilitare gli accessi qualora vengano rilevate anomalie nell'utilizzo del sistema o nell'impossibilità di contattare i soggetti incaricati
- le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato B) del Codice in materia di protezione dei dati personali, saranno disattivate
- il sistema prevede il tracciamento degli accessi e di tutte le operazioni svolte dagli utenti, al fine di monitorare periodicamente le attività svolte. La riservatezza delle informazioni tracciate è soggetta a quanto previsto dal suddetto Codice.

E' disponibile un cruscotto con i nominativi dei lavoratori che hanno scelto come ente erogatore un soggetto accreditato. Ogni soggetto accreditato sarà abilitato a visualizzare i propri nominativi. Per ogni nominativo sarà visualizzata la SAP comprensiva della sezione VI e il modulo del "Programma di ricerca intensiva".

Il soggetto accreditato potrà erogare le seguenti politiche attive:

A06 COLLOQUI (INDIVIDUALI O DI GRUPPO) FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO PROFESSIONALE E PERSONALE
B03 CONSULENZA RICERCA IMPIEGO
C06 TIROCINIO EXTRACURRICOLARE
C07 FORMAZIONE NON GENERALISTICA MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

In tutte le suddette azioni è disponibile la funzione di upload del Programma di ricerca intensiva compilato e firmato.

Ogni azione di assistenza intensiva alla ricollocazione svolta a favore di un destinatario sarà registrata dal soggetto che eroga la politica attiva.

La procedura sarà dotata di un manuale on-line e saranno comunque effettuati momenti di formazione per gli operatori.